



TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO CALABRIA

PROTOCOLLO DI INTESA AVENTE AD OGGETTO IL REGOLAMENTO PER L'ISCRIZIONE E LA PERMANENZA NELL'ALBO CTU E PERITI DEL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA

TRA

- Tribunale di Reggio Calabria, in persona del Presidente Dott.ssa Mariagrazia Lisa Arena
- Procura della Repubblica di Reggio Calabria in persona del Procuratore dr. Giovanni Bombardieri

E

- i sottoscritti Ordini, Collegi ed Associazioni Professionali:

PREMESSO

- che l'art. 221 c.p.p. dispone dover essere scelto l'ausiliario del giudice tra gli iscritti nell'apposito albo o tra persone fornite di particolare competenza nella specifica disciplina, che il giudice affida l'espletamento della perizia/consulenza a più persone quando le indagini e le valutazioni risultano di notevole complessità ovvero richiedono distinte conoscenze in differenti discipline, che il perito/consulente ha l'obbligo di prestare il suo ufficio, salvo che ricorrano i motivi di astensione previsti dall'art. 36 c.p.p.;
- che l'art. 61 c.p.c. dispone che il giudice può farsi assistere, per il compimento di singoli atti o per tutto il processo, da uno o più consulenti di particolare competenza tecnica, scegliendoli normalmente tra le persone iscritte in albo formato a norma delle disposizioni di attuazione del codice di rito;
- che i codici di rito, sia nel settore penale che nel settore civile, statuiscono dover essere scelti gli ausiliari del giudice tra le persone munite di speciale competenza nella materia, iscritti negli albi dei periti e dei consulenti;
- che la regola suddetta è derogabile solo con adeguata motivazione, per cui è necessario che le informazioni fornite dal professionista sulla speciale competenza tecnica siano il più esaustive possibili, al fine di agevolare il giudice nella scelta, ma anche di garantire la trasparenza nelle assegnazioni;

- che l'art. 15 L. 24/2017 (Legge "Gelli-Bianco") dispone dover essere affidata la perizia e/o la consulenza tecnica, nei procedimenti civili e penali aventi ad oggetto la responsabilità sanitaria, ad un medico specializzato in medicina legale ed ad a uno o più specialisti nella disciplina che:

1, *"abbiano specifica e pratica conoscenza di quanto oggetto del procedimento, avendo cura che i soggetti da nominare, scelti tra gli iscritti negli albi di cui ai commi 2 e 3 non siano in posizione di conflitto di interessi nello specifico procedimento o in altri connessi e che i consulenti tecnici d'ufficio da nominare nell'ambito del procedimento di cui all'art. 8, co. 1", siano in possesso di adeguate e comprovate competenze nell'ambito della conciliazione, acquisite anche mediante specifici percorsi formativi.*

2. *Negli albi dei consulenti di cui all'articolo 13 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, e dei periti di cui all'articolo 67 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, devono essere indicate e documentate le specializzazioni degli iscritti esperti in medicina. In sede di revisione degli albi è indicata, relativamente a ciascuno degli esperti di cui al periodo precedente, l'esperienza professionale maturata, con particolare riferimento al numero e alla tipologia degli incarichi conferiti e di quelli revocati.*


3. *Gli albi dei consulenti di cui all'articolo 13 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, e gli albi dei periti di cui all'articolo 67 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, devono essere aggiornati con cadenza almeno quinquennale, al fine di garantire, oltre a quella medico-legale, un'idonea e adeguata rappresentanza di esperti delle discipline specialistiche riferite a tutte le professioni sanitarie, tra i quali scegliere per la nomina tenendo conto della disciplina interessata nel procedimento.*

4. *Nei casi di cui al comma 1, l'incarico è conferito al collegio e, nella determinazione del compenso globale, non si applica l'aumento del 40 per cento per ciascuno degli altri componenti del collegio previsto dall'articolo 53 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n.115"*

- che il Consiglio Superiore della Magistratura, il Consiglio Nazionale Forense, la Federazione Nazionale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri hanno stipulato, in data 24 maggio 2018, il protocollo d'intesa per armonizzare i criteri e le procedure di formazione degli albi dei periti e dei consulenti tecnici con riferimento a quanto disposto nell'art. 15 L. 8 marzo 2017, n. 24;

- che il protocollo innanzi indicato": "risponde, in particolare, all'esigenza di adottare parametri qualitativamente elevati per la revisione e la tenuta degli albi, affinché, in tutti i procedimenti civili e penali che richiedono il supporto conoscitivo delle discipline mediche e sanitarie, le figure del perito e del consulente tecnico siano in grado di garantire all'autorità giudiziaria un contributo professionalmente qualificato ed adeguato alla complessità che connota con sempre maggiore frequenza la materia."

- che, a norma dell'art. 15, co. 2, L. 24/2017, negli albi dei periti e consulenti tecnici "devono essere indicate e documentate le specializzazioni degli iscritti esperti in medicina";



- che il protocollo firmato il 24 maggio 2018 prescrive esservi negli albi dei periti e consulenti tecnici d'ufficio una sezione dedicata alla professione medico- chirurgica ed altra alla professione medico-odontoiatrica, in ciascuna delle quali devono essere indicate le diverse specializzazioni, con riferimento, a titolo esemplificativo e non esaustivo, a quelle corrispondenti alle scuole indicate nel d.m. 4 febbraio 2015;

- che tra Consiglio Superiore della Magistratura, Consiglio Nazionale Forense e la Federazione Nazionale degli Ordini dei Chimici e dei Fisici in data in data 12.3.2019 è stato stipulato accordo per l'armonizzazione dei criteri e delle procedure di formazione degli albi dei periti ex art. 15, legge 8 marzo 2017, n. 24 in attuazione dell'art. 14 del Protocollo d'intesa tra CSM, CNF e FNOMCeO firmato il 24 maggio 2018.

- che il presente protocollo conferma l'esigenza di conseguire in particolar modo i seguenti obiettivi:

1) garantire l'equa distribuzione e l'effettiva rotazione degli incarichi tra gli Iscritti all'Albo dei Periti (artt. 67 e segg. disp. att. c.p.p.) e dei Consulenti Tecnici d'Ufficio (artt. 13 e segg. disp. att. c.p.c.), in modo tale che a nessuno dei Periti e Consulenti iscritti possano essere conferiti incarichi in misura eccedente il tetto massimo del 10% di quelli affidati dall'Ufficio, secondo quanto imposto dall'art. 23, comma, disp. att. cp.c.;

2) garantire l'adeguata trasparenza del conferimento degli incarichi, secondo quanto disposto dall'art. 23, comma 1, disp. att. c.p.c.;

3) definire con maggiore precisione e rigore i requisiti necessari per il conseguimento dell'iscrizione all'Albo dei Periti e dei Consulenti Tecnici di Ufficio, con precipuo riferimento alla "speciale competenza tecnica" di cui all'art. » 15, comma 1, disp. att. c.p.c.;

4. applicare il protocollo d'intesa per armonizzare i criteri e le procedure di formazione degli albi dei periti e dei consulenti tecnici ex art. 15 L. 8 marzo 2017, 24, stipulato tra Consiglio Superiore della Magistratura, il Consiglio Nazionale Forense, la Federazione Nazionale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri;

5) garantire una costante vigilanza sul mantenimento dei requisiti necessari per l'iscrizione all'Albo dei Periti ed a quello dei CTU;

6) dare attuazione alle modalità di nomina dei Periti/Consulenti iscritti in Albi tenuti da altro Tribunale o non iscritti a nessun Albo, previste nell'art. 22, comma 2, disp. att. c.p.c.;

7) applicare il presente protocollo agli esperti nominati nelle procedure esecutive.

Il presente protocollo è anche finalizzato a garantire la riservatezza dei dati conosciuti dai periti/consulenti per l'attività svolta in autonomia, in applicazione del D.Lgs. 196/2003, come modificato dal D.Lgs. 51/2018 e dal D.Lgs. 101/2018, in conformità ai considerando 20, 35, 38, 60 e 61 del Regolamento Generale sulla Protezione dei dati (GDPR), in vigore dal 25. 05.2018.

Tutto quanto sopra premesso, facente parte integrante e sostanziale della presente Intesa, le Parti



Handwritten signatures of the parties involved in the agreement, including the Consiglio Superiore della Magistratura, Consiglio Nazionale Forense, and Federazione Nazionale degli Ordini dei Chimici e dei Fisici. There are approximately 10 distinct signatures in black ink.

CONCORDANO QUANTO SEGUE


Sezione 1

1. EQUA DISTRIBUZIONE DEGLI INCARICHI

Ai sensi dell'art. 23, comma 1, disp. att. c.p.c., come novellato dall'art. 52, comma, L. 69/2009: "il presidente del tribunale vigila affinché, senza danno per l'amministrazione della giustizia, gli incarichi siano equamente distribuiti tra gli iscritti all'albo in modo tale che a nessuno dei consulenti iscritti possano essere conferiti incarichi in misura superiore al 10% di quelli affidati dall'ufficio...".

Al fine di dare concreta attuazione alla disposizione di cui sopra, che impone un limite massimo agli incarichi conferibili allo stesso Consulente e un preciso dovere di sorveglianza a riguardo da parte del Presidente del Tribunale, si stabilisce quanto segue:

- a) è confermato il registro informatico in cui, a norma dell'art. 23, comma 2, disp. att., c.p.c., nel quale sono "*annotati tutti gli incarichi che i consulenti iscritti ricevono e i compensi liquidati da ciascun giudice*";
- b) il registro è suddiviso tenuto conto delle macro-aree individuate dal S.I.C.I.D.. Per ogni iscritto è indicato: 1) il numero di registro identificativo della causa in cui ha ricevuto l'incarico; 2) il magistrato che ha conferito l'incarico; 3) l'importo di cui al decreto di liquidazione, con i relativi estremi, ovvero se trattasi di incarico in attesa di liquidazione; 4) il numero totale degli incarichi ricevuti nel corso dell'anno giudiziario;
- c) al fine di garantire l'equa distribuzione degli incarichi, gli stessi verranno affidati — salvo comprovate esigenze che il giudice dovrà adeguatamente motivare - utilizzando l'applicativo che consente l'individuazione casuale del professionista tenuto conto della specializzazione e/o competenza richiesta per la materia da trattare;
- d) il Presidente del Tribunale vigila in via posticipata e, quindi, con riferimento agli incarichi conferiti nei dodici mesi costituenti l'anno giudiziario precedente. L'eventuale superamento del limite massimo di cui all'art. 23, comma 1, disp. att. c.p.c., verrà segnalato a ciascun Giudice mediante comunicazione, da inviare entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, contenente l'invito a soprassedere dalla nomina del Consulente in questione per un tempo stimato sufficiente e rientrare nel parametro stabilito dalla norma. Tale segnalazione verrà altresì comunicata per opportuna conoscenza, anche ai membri del Comitato di cui all'art. 14 disp. att. c.p.c. (Procuratore della Repubblica e Presidente dell'Ordine o del Collegio Professionale interessato) e al Presidente dell'Ordine degli Avvocati;



- e) tra gli incarichi da annotare sul registro sono comprese anche le nomine dell'esperto nei procedimenti concorsuali e fallimentari, nonché nelle procedure di esecuzione forzata immobiliare;
- f) in via del tutto eccezionale, e solo per cause particolarmente delicate e complesse, che richiedano una peculiare preparazione specialistica del Perito o Consulente in relazione alle specifiche competenze tecniche della controversia, sarà consentito al Giudice, previa opportuna motivazione, derogare al rigido limite percentuale imposto dalla norma.

2. ADEGUATA TRASPARENZA NEL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI.

Ai sensi dell'art. 23, comma 1 ultima parte, disp. att. c.p.c. " *Il presidente del tribunale...garantisce che sia assicurata l'adeguata trasparenza del conferimento degli incarichi anche a mezzo di strumenti informatici*".

3. DOMANDA DI ISCRIZIONE

La domanda di Iscrizione in bollo, debitamente sottoscritta va presentata all'ufficio c.t.u. del Tribunale di Reggio Calabria ovvero trasmessa all'indirizzo di posta elettronica certificata: presidente.tribunale.reggiocalabria@giustiziacert.it, firmata digitalmente.

I dati anagrafici e quelli risultanti da atti dello stato civile possono essere sostituiti da dichiarazione dell'interessato. Alla domanda dovrà essere inoltre allegata la dichiarazione di essere in possesso di propria PEC e di essere iscritto sul Registro Generale degli Indirizzi Elettronici Certificati del Portale Servizi Telematici Ministero Giustizia (adempimento obbligatorio).

Ad accettazione conseguita, andrà allegata la ricevuta del pagamento della tassa di concessione governativa effettuato mediante bollettino di c/c postale nei c/c postale n. GU 8003 intestato all'Agenzia delle Entrate-Centro operativo di Pescara - Tasse concessioni SU governative - codice tariffa 8617.

La domanda e tutta la documentazione prodotta dagli interessati verrà inviata dall'Ufficio CTU del Tribunale ai componenti del Comitato almeno sessanta giorni prima rispetto alla data della riunione del Comitato per consentire un'istruttoria preliminare da parte dei singoli Ordini e Collegi interessati per una discussione informata in sede di riunione. Il comitato si riunisce due volte l'anno: entro il 30 settembre per esaminare le domande pervenute dal 1 gennaio al 30 giugno ed entro il 28 febbraio per esaminare le domande pervenute dal 1 luglio al 31 dicembre.

4. SPECIALE COMPETENZA

La "speciale competenza" nelle materie per le quali si richiede l'iscrizione, ai sensi dell'art. 15 disp. att. c.p.c. requisito fondamentale ed indefettibile perché possa procedersi a quest'ultima, il cui possesso non è soddisfatto unicamente con l'iscrizione all'albo professionale, ma richiede, altresì, una comprovata esperienza eventualmente integrata da adeguato curriculum scientifico.

La speciale competenza, salvo eccezionali e comprovate competenze, si presume carente allorquando non sussista l'anzianità prevista dal protocollo integrativo previsto dal successivo art. 9, per ciascuna categoria di CTU.



Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a small number '5' above one of the signatures.

5. PROVA DELLA SPECIALE COMPETENZA

La prova del possesso della speciale competenza nella materia per la quale si chiede l'iscrizione all'albo deve essere rigorosa.

Tale prova deve essere fornita in particolare allegando alla domanda:

- a) il curriculum vitae europeo;
- b) la certificazione di aver seguito un corso di formazione tecnico-giuridica, completa del programma del corso seguito (validato da un Ordine Professionale o da un Ente all'uopo abilitato) dal quale risulti anche la dimostrazione di essere a conoscenza degli strumenti informatici connessi al PCT;
- c) Ulteriori informazioni eventualmente indicate nel protocollo integrativo previsto dal successivo art. 9, per ciascuna categoria di CTU.

La prova del possesso della speciale competenza non può essere desunta dai seguenti elementi, se non corroborati aliunde (e cioè da specifiche esperienze professionali nelle materie per cui si chiede l'iscrizione o da produzioni scientifiche, tutte documentate e da riportarsi nel curriculum vitae europeo): attività professionale risalente nel tempo o svolta in modo non continuativo; mera partecipazione quale discente a corsi di aggiornamento.

Se, successivamente all'iscrizione all'albo, il consulente volesse attestare il possesso di ulteriori specializzazioni e/o di sopraggiunte competenze professionali e/o sopraggiunti titoli formativi, trasmette con le stesse modalità di cui all'art. 1, e contestualmente al proprio Ordine, il curriculum vitae aggiornato corredato dalle ulteriori informazioni eventualmente indicate nel protocollo integrativo previsto dal successivo art. 9, per ciascuna categoria di CTU.

Ulteriore specializzazione è comprovata dal percorso formativo di tipo specialistico nonché dall'esperienza professionale effettivamente maturata dimostrata dall'acquisizione dei titoli formativi e professionali.

6. VALUTAZIONE DELLA SPECIALE COMPETENZA

Nel valutare il possesso della speciale competenza, il Comitato seguirà un criterio quanto più oggettivo possibile.

I protocolli integrativi previsti dal successivo art. 9, per ciascuna categoria di CTU, potranno prevedere schemi di albo strutturati per competenze specialistiche in capo alla medesima categoria di CTU.

Gli albi e le eventuali indicazioni delle specializzazioni, costituiscono strumento di supporto per il giudice che dovrà selezionare, nel rispetto dei principi di trasparenza e rotazione, il professionista cui affidare l'incarico di C.T.U.


7. PROVVEDIMENTI DEL COMITATO

Nel caso in cui non sia esibita documentazione di cui all'art. 5 che comprovi il possesso della speciale competenza, il Comitato rigetta immediatamente la domanda di iscrizione.

Nel caso in cui sia esibita documentazione insufficiente, il Comitato invita l'istante ad integrare gli elementi di prova, rinviando l'esame della domanda ad altra adunanza.

8. FASCICOLO PERSONALE

1. Al fine di una ottimale tenuta dell'albo, nonché al fine di mettere a disposizione di ogni magistrato un quadro informativo il più possibile completo circa le competenze possedute dagli iscritti, si

A series of handwritten signatures and initials in black ink, arranged horizontally across the bottom of the page. The signatures are stylized and vary in length and complexity.

conferma che all'iscrizione verrà formato un fascicolo personale nel quale confluiranno tutte le informazioni prodotte nella domanda di iscrizione o di riconferma.

2. All'interno del fascicolo, oltre ai dati personali, trovano dunque collocazione le seguenti informazioni, elencate a titolo a titolo esemplificativo:
 - a) professione (con indicazione delle date di acquisizione del titolo di studio e di abilitazione all'esercizio);
 - b) specializzazione/i (con indicazione della data di acquisizione del titolo);
 - c) curriculum formativo (titoli post lauream: corso di perfezionamento, master, dottorato; corsi ECM e altre attività di formazione; docenze);
 - d) curriculum professionale (posizioni e ruoli ricoperti, datori di lavoro, strutture ove si è prestato servizio; tipi e aree di attività praticate, ivi comprese, nel caso di attività chirurgica, le informazioni funzionali alla valutazione della speciale competenza ai sensi dell'art. 6, comma 8; attività di consulenza professionale svolta presso imprese, ecc.);
 - e) curriculum scientifico (attività di ricerca e pubblicazioni);
 - f) altri riconoscimenti accademici o professionali;
 - g) incarichi di perito/consulente assegnati e revocati dall'autorità giudiziaria e da parti pubbliche o private; per quanto concerne gli incarichi dell'autorità giudiziaria sono annotati anche i compensi liquidati; per quanto riguarda gli incarichi revocati, è annotata la motivazione della revoca;
 - h) iscrizione a società scientifiche;
 - i) competenze nell'ambito della conciliazione, acquisite mediante esperienza professionale o appositi percorsi formativi; ogni ulteriore elemento che il singolo esperto ritenga utile dichiarare in via volontaria ai fini della valutazione del proprio profilo di competenza da parte dell'autorità giudiziaria.

9. PROTOCOLLI INTEGRATIVI PER CATEGORIE DI CTU


Il presente protocollo disciplina la formazione, la revisione e la tenuta della generalità degli albi di tutte le categorie di CTU, tuttavia ciascuna categoria potrà definire con l'Autorità Giudiziaria protocolli integrativi e/o modificativi che disciplinino nel dettaglio l'albo di riferimento.

10. SPECCHIATA MORALITA'

La specchiata moralità, ai sensi dell'articolo 15 disp. att. c.p.c., è requisito fondamentale ed indefettibile perché possa procedersi all'iscrizione nell'albo.

La specchiata moralità non si identifica necessariamente con l'incensuratezza ma consiste anche in una condotta morale e politica specchiata, considerato che possono sussistere condotte penalmente rilevanti che non inficiano questo requisito nel senso voluto dalla norma.

L'assenza di specchiata moralità si presume, fino a prova contraria, da fornirsi a cura dell'istante per coloro nei confronti dei quali è stato instaurato un processo penale a seguito di decreto di citazione diretto a giudizio o decreto di rinvio a giudizio per i seguenti delitti: Artt. 270c.p.(Associazioni sovversive); 314c.p.(Peculato); 317 c.p. (Concussione); 318c.p. (Corruzione per l'esercizio della funzione); 319 c.p. (Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio); 340 c.p. (Interruzione di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessità); 366 c.p. (Rifiuto di uffici legalmente



Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large signature on the left, a small 'R' in the center, and several other signatures on the right.

dovuti); 372 c.p. (Falsa testimonianza); 373c.p. (Falsa perizia o interpretazione); 374c.p. (Frode processuale); 375c.p. (Frode in processo penale e depistaggio); 377c.p. (Intralcio alla giustizia); 379 bisc.p. (Rivelazione di segreti inerenti ad un processo penale); 380c.p. (Patrocinio o consulenza infedele); 381c.p. (Alta infedeltà del patrocinatore o del consulente tecnico); 385c.p. (Evasione); 386c.p. (Procurata evasione); 414 bis c.p. (Istigazione a pratiche di pedofilia e di pedopornografia); 416c.p. (Associazione per delinquere); 416 bisc.p. (Associazione di tipo mafioso anche straniera); 416 ter c.p. (Scambio elettorale politico mafioso); 476 c.p. (Falsità materiale commessa dal Pubblico Ufficiale in atti pubblici); 477 c.p. (Falsità materiale commessa dal Pubblico Ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative); 479 c.p. (Falsità ideologica commessa dal Pubblico Ufficiale in atti pubblici); 480(Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative); 481 c.p. (Falsità ideologica in certificati commessa da persona esercenti un servizio di pubblica necessità); 575c.p. (Omicidio); 605c.p. (Sequestro di persona); 609 bis c.p. (Violenza sessuale); 609 quater c.p. (Atti sessuali con minorenne); 609 octies c.p. (Violenza sessuale di gruppo); 610 c.p. (Violenza privata); 612 bis c.p. (Atti persecutori); 629 c.p. (Estorsione); 640 c.p. (Truffa); 648 c.p. (Ricettazione); 648 bis (Riciclaggio), 648 ter c.p. (Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita), 648 ter.1 c.p. (Autoriciclaggio);

589 c.p. (Omicidio colposo - Colpa professionale) e 590 comma II c.p. (Lesioni personali colpose gravissime) nell'ipotesi in cui sia stata adottata una misura cautelare passata in giudicato (cautelare); nonché per ogni titolo di reato in relazione al quale sia stata contestata l'aggravante dell'agevolazione mafiosa di cui all'art. 416 bis 1 c.p.

In ogni caso, non possono ottenere l'iscrizione nell'albo le persone condannate con sentenza irrevocabile alla pena della reclusione per delitti non colposi, salvo che sia intervenuta riabilitazione. Nel caso in cui non sia stata ottenuta la riabilitazione poiché l'interessato non ha effettuato richiesta, se il reato perpetrato sia molto lontano nel tempo (da oltre 15 anni), il Comitato valuterà caso per caso il possesso del requisito in questione.

SEZIONE 2

11. REVISIONE DELL'ALBO

La revisione dell'albo, di cui all'art. 18 disp. att. c.p.c. avviene secondo due modalità: sistematica ed a campione.

1. La revisione sistematica è quella compiuta ogni quattro anni. In considerazione dell'elevato numero di iscritti all'albo, la revisione può avvenire in modo scaglionato per singole categorie di iscritti, purché ciò avvenga almeno ogni quattro anni. In occasione della revisione sistematica, ciascuno degli iscritti è invitato, mediante comunicazione tramite PEC, ovvero con avviso pubblicato nel sito WEB del Tribunale e inviato agli Ordini, Collegi e Camera di Commercio a produrre:
 - a) dichiarazione della permanente sussistenza dei requisiti di cui all'art. 15 disp. att.c.p.c. nella materia e/o specializzazione per la quale si chiede di mantenere l'iscrizione nell'albo;
 - b) "curriculum vitae" europeo;
 - c) dichiarazione di essere in possesso di propria PEC e firma digitale; 7 40. d) dichiarazione della insussistenza di sopravvenuti impedimenti ad esercitare l'ufficio;



2. La revisione a campione è quella in base alla quale, è facoltà del Comitato e del suo presidente, procedere a controlli a campione su singoli iscritti o gruppi di iscritti, anche con cadenza infraquadriennale, al fine di verificare il perdurante possesso dei requisiti di cui all'art. 15 disp. att. c. p.c.

SEZIONE 3

12. DISCIPLINA DELL'ALBO

A) Competenza

Il controllo disciplinare sugli iscritti all'albo è effettuato dal Presidente del Tribunale. Le sanzioni disciplinari sono irrogate dal Comitato di cui all'art. 21 disp. att. C.P.C.

B) Procedimento

Nei confronti dei consulenti tecnici che non abbiano ottemperato agli obblighi derivanti dagli incarichi ricevuti, al fine di dare avvio al procedimento disposto dagli artt. 19,20,21 d. a. c. p.c. ciascun giudice ne fa segnalazione diretta al Presidente del Tribunale.

In ogni caso, se la prestazione non è completata nel termine originariamente stabilito o entro quello prorogato si applica la disposizione di cui all'art. 52 comma 2 D.P.R. 115/2002 e ne viene fatta segnalazione al Presidente del Tribunale. Il Presidente del Tribunale, anche d'ufficio, prende notizia delle condotte dei consulenti; contesta, ove necessario, gli addebiti, e ricevute le risposte degli interessati decide se archiviare la contestazione o trasmetterla all'esame del Comitato. Nel caso di archiviazione della contestazione, all'interessato non è effettuata alcuna comunicazione.

C) Criteri di giudizio

Nella irrogazione delle sanzioni, il Comitato valuta tutte le circostanze del caso concreto, ed in particolare:

- a. la gravità della mancanza ascritta al consulente;
- b. gli effetti che essa ha avuto sul regolare e celere svolgimento del giudizio;
- c. la sussistenza di precedenti infrazioni disciplinari.

D) Cause di giustificazione

Nel giudizio per l'irrogazione delle sanzioni disciplinari, non possono costituire per il consulente cause di giustificazione;

- a. l'allegata ignoranza di norme del codice di procedura civile;
- b. la concomitanza di altre attività lavorative, tale da rendere impossibile il rispetto dei termini, quando tali attività erano previste o prevedibili al momento di assunzione dell'incarico;
- c. i ritardi ascrivibili alla condotta delle parti, quando di essi il consulente non abbia tempestivamente informato il giudice, eventualmente instando ex art. 154 c. p.c., per una proroga del termine;



- d. l'aver cercato inutilmente di far conciliare le parti, salvo il caso in cui la consulenza abbia ad oggetto un esame contabile (artt. 198 e 199 c. p.c.) o sia stata disposta in un sa procedimento azionato ex art. 696 bis c.p.c. e salvo il caso in cui il giudice abbia conferito questo compito al ctu e abbia all'uopo, su sua richiesta, espressamente prorogato il termine per il deposito della relazione.

E) Deliberazione

Sulla proposta di sanzione disciplinare formulata dal presidente, il Comitato delibera a maggioranza.

I provvedimenti del comitato, sia di irrogazione della sanzione che di non luogo a provvedere, sono comunicati all'interessato a cura dell'ufficio.

I provvedimenti irrogativi di sanzioni disciplinari sono comunicati, a cura dell'Ufficio, al magistrato che eventualmente abbia segnalato la condotta anomala dei CTU ai Presidenti delle Sezioni civili del Tribunale, al Presidente della Corte d'Appello, agli Uffici dei giudici di Pace del circondario e agli Ordini o Collegi di appartenenza dei consulente.

F) Controllo sulla qualità delle relazioni

È facoltà del Comitato e del Presidente acquisire, anche d'ufficio, presso le sezioni del tribunale, copia delle relazioni peritali, al fine di verificare la qualità delle stesse.

Nel caso di qualità scadente, sia nel merito che nel metodo, il consulente potrà essere invitato dinanzi al Comitato, per i provvedimenti di competenza di quest'ultimo.

SEZIONE 4

13. PUBBLICITÀ.

Il protocollo sarà pubblicato nei siti "web" di tutti i firmatari per una sua maggiore diffusione e conoscenza.


14. ENTRATA IN VIGORE

Le regole del Protocollo sono immediatamente operative e saranno applicate a far data dalla prima riunione del Comitato successiva alla sottoscrizione.

15. REGIME TRANSITORIO


Le domande depositate prima dell'entrata in vigore del Protocollo ed esaminate successivamente saranno vagliate dal Comitato alla luce delle nuove regole e, in caso di insufficienza dei requisiti, gli istanti saranno invitati ad adeguarsi alle procedure ed ai contenuti del protocollo. Fa eccezione l'art. 5 lettera b) che entrerà in vigore a far data da un anno dalla sottoscrizione del presente protocollo.

Reggio Calabria 13.01.2020

The image shows several handwritten signatures in black ink. From left to right, there are approximately seven distinct signatures. The first signature is quite large and stylized. The second signature is also large and appears to be 'A. J.'. The third signature is smaller and includes the number '10' written next to it. The fourth signature is a simple, cursive 'F'. The fifth signature is a large, bold 'A'. The sixth signature is a cursive 'M'. The seventh signature is a large, stylized 'S'.

Tribunale di Reggio Calabria in persona del Presidente

Dr.ssa Mariagrazia Lisa Arena




Procura della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria

in persona del Procuratore dr. Giovanni Bombardieri



Ordine degli Avvocati di Reggio Calabria in persona del Presidente

Avv. Rosario Maria Infantino



Ordine dei dottori Agronomi e Forestali della Provincia di Reggio Calabria

in persona del Presidente dr.ssa Francesca Giuffrè




Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Reggio Calabria

in persona del Presidente dr. Santo Salvatore Vermiglio



Ordine dei Consulenti del Lavoro della Provincia di Reggio Calabria

in persona del Presidente dr. ssa Tuzzo Flaviana



Ordine dei Chimici e Fisici della Regione di Reggio Calabria

in persona del Presidente dr. Alessandro Teatino



Ordine dei dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Reggio Calabria

in persona del Presidente dr. Stefano Poeta



Collegio dei Geometri e dei Geometri Laureati della Provincia di Reggio Calabria dr. Misefari



Ordine degli Ingegneri della Provincia di Reggio Calabria

in persona del Presidente dr. Domenico Condelli



Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Reggio Calabria

in persona del Presidente dr. Pasquale Veneziano

